

**Deliberazione n. 8  
del 29/03/2021**

**VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE**

**OGGETTO**

**APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER L'ISTITUZIONE E LA DISCIPLINA DEL CANONE UNICO PATRIMONIALE, AI SENSI DELLA LEGGE 160/2019. DECORRENZA 1° GENNAIO 2021.**

L'anno **duemilaventuno** il giorno **ventinove** del mese di **Marzo** alle ore **20:30** in videoconferenza, a causa dell'emergenza sanitaria da COVID-19, vennero convocati a seduta i componenti del Consiglio Comunale:

Cognome e nome	P	A	AG	Cognome e nome	P	A	AG
MAFFONI GIANPIETRO	X			NOBILINI FABIANO	X		
EPIS FEDERICA	X			BASSINI SEVERLUIGI	X		
MAGLI LAURA	X			BRIZZOLARI TIZIANA LUCIA	X		
LOMBARDI CARLO MARIO	X			GARDONI FIORENZA		X	
BULLA LUCA	X			RATTI ANDREA	X		
BINDA LEONARDO	X			CALDARESE ANIELLO	X		
COLOSSI MIRKO	X			SCALVENZI MICHELE	X		
VANOLI ANDREA	X			PAIARDI AMBROGIO	X		
ZANOTTI GIOVANNA	X						

TOTALI	16	0	1
--------	----	---	---

Partecipa alla seduta il Vice Segretario Comunale **Dott. Gianfranco Antonelli** che provvede alla redazione del presente verbale.

Riscontrata la validità della adunanza, il Presidente del Consiglio **Rag. Giovanna Zanotti** assume la presidenza, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio a deliberare sull'argomento sopra indicato.

**OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER L'ISTITUZIONE E LA DISCIPLINA DEL CANONE UNICO PATRIMONIALE, AI SENSI DELLA LEGGE 160/2019. DECORRENZA 1° GENNAIO 2021..**

**IL CONSIGLIO COMUNALE**

Da atto che a causa dell'emergenza sanitaria da COVID-19, la seduta consiliare si è svolta in modalità on line (videoconferenza) e trasmessa in streaming sul sito istituzionale.

**IL CONSIGLIO COMUNALE**

Illustra l'argomento l'Assessore comunale Federica Epis.

Intervengono:

il Consigliere comunale Andrea Ratti;  
il Sindaco Sen. Gianpietro Maffoni;  
l'Assessore comunale Federica Epis;  
il Consigliere comunale Ambrogio Paiardi;  
l'Assessore comunale Federica Epis.

Vista la proposta di Deliberazione n. 11 del Registro Informatico;

Premesso che:

- l'articolo 52 del D.Lgs. 446/1997, confermato dal comma 6 dell'articolo 14 del D.Lgs. 23/2011, conferisce ai Comuni la potestà regolamentare in materia di tributi ed altre entrate dell'ente locale disponendo che *"... i Comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti"*;
- per effetto delle disposizioni contenute nella legge 160 del 27 dicembre 2019, articolo 1 commi da 816 a 836 *"A decorrere dal 2021 il canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, ai fini di cui al presente comma e ai commi da 817 a 836, denominato «canone», è istituito dai comuni, dalle province e dalle città metropolitane, di seguito denominati «enti», e sostituisce: la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, l'imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni, il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari e il canone di cui all'articolo 27, commi 7 e 8, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, limitatamente alle strade di pertinenza dei comuni e delle province. Il canone è comunque comprensivo di qualunque canone ricognitorio o concessorio previsto da norme di legge e dai regolamenti comunali e provinciali, fatti salvi quelli connessi a prestazioni di servizi"*;
- ai sensi del comma 847 del medesimo articolo 1, *"847. Sono abrogati i capi I e II del decreto legislativo n. 507 del 1993, gli articoli 62 e 63 del decreto legislativo n. 446 del 1997 e ogni altra disposizione in contrasto con le presenti norme. Restano ferme le disposizioni inerenti alla pubblicità in ambito ferroviario e quelle che disciplinano la propaganda elettorale. Il capo II del decreto legislativo n. 507 del 1993 rimane come riferimento per la determinazione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche appartenenti alle regioni di cui agli articoli 5 della legge 16 maggio 1970, n. 281, e 8 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68."*;
- ai sensi dell'articolo 4, comma 3-quater, del D.L. 30 dicembre 2019 n.162, convertito, con modificazioni dalla Legge 28 febbraio 2020, n. 8 ha disposto che *"Limitatamente all'anno 2020 non ha effetto l'abrogazione disposta dal comma 847 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160; si applicano, per il medesimo anno, l'imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni nonché la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, di cui rispettivamente ai capi I e II del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, nonché il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari e il canone per*

*l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, di cui rispettivamente agli articoli 62 e 63 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.”;*

VISTE la disposizione del comma 821 dell'articolo 1 della Legge 160/2019 che, nella parte relativa alla potestà regolamentare in materia di Canone unico patrimoniale prevede:

*“Il canone è disciplinato dagli enti, con regolamento da adottare dal consiglio comunale o provinciale, ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, in cui devono essere indicati:*

- a) le procedure per il rilascio delle concessioni per l'occupazione di suolo pubblico e delle autorizzazioni all'installazione degli impianti pubblicitari;*
- b) l'individuazione delle tipologie di impianti pubblicitari autorizzabili e di quelli vietati nell'ambito comunale, nonché il numero massimo degli impianti autorizzabili per ciascuna tipologia o la relativa superficie;*
- c) i criteri per la predisposizione del piano generale degli impianti pubblicitari, obbligatorio solo per i comuni superiori ai 20.000 abitanti, ovvero il richiamo al piano medesimo, se già adottato dal comune;*
- d) la superficie degli impianti destinati dal comune al servizio delle pubbliche affissioni;*
- e) la disciplina delle modalità di dichiarazione per particolari fattispecie;*
- f) le ulteriori esenzioni o riduzioni rispetto a quelle disciplinate dai commi da 816 a 847;*
- g) per le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari realizzate abusivamente, la previsione di un'indennità pari al canone maggiorato fino al 50 per cento, considerando permanenti le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari realizzate con impianti o manufatti di carattere stabile e presumendo come temporanee le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari effettuate dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento, redatto da competente pubblico ufficiale;*
- h) le sanzioni amministrative pecuniarie di importo non inferiore all'ammontare del canone o dell'indennità di cui alla lettera g) del presente comma, né superiore al doppio dello stesso, ferme restando quelle stabilite degli articoli 20, commi 4 e 5, e 23 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.”;*

CONSIDERATO che, in attuazione degli obblighi imposti dalla legge 160/2019, si rende necessario istituire e disciplinare il nuovo canone unico patrimoniale in luogo dei prelievi che sono stati disciplinati dai seguenti regolamenti e delibere tariffarie:

- Regolamento per l'applicazione del Cosap e relative tariffe, ai sensi dell'art. 63 del D.Lgs. 446/1997, approvato, da ultimo, con delibera di Consiglio Comunale n. 53 del 25.11.2019;
- Regolamento per l'applicazione dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni, ai sensi del D.Lgs. 507/1993 approvato, da ultimo, con delibera di Consiglio comunale n. 31 del 27.5.2013;
- Delibera di Giunta Comunale n. 44 del 04.03.2019 di approvazione delle tariffe per l'applicazione dell'imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni;

VISTA la disposizione contenuta nel comma 817 dell'articolo 1 della Legge 160/2019 *“Il canone è disciplinato dagli enti in modo da assicurare un gettito pari a quello conseguito dai canoni e dai tributi che sono sostituiti dal canone, fatta salva, in ogni caso, la possibilità di variare il gettito attraverso la modifica delle tariffe”;*

VISTO l'allegato Regolamento per l'applicazione del canone unico patrimoniale;

RAVVISATA la necessità di istituire e disciplinare il canone in modo da garantire gli equilibri del gettito di entrata, nei limiti della disciplina di legge che, nel definire un nuovo prelievo di natura patrimoniale, comporta i dovuti adeguamenti sulle singole fattispecie;

RITENUTO di proporre l'approvazione del Regolamento del canone unico patrimoniale con decorrenza di applicazione delle disposizioni dal 1° gennaio 2021;

VISTA la richiesta di parere trasmessa alle Associazioni di categoria prot. n. 0006425 del 22/03/2021;

PRESO ATTO che non sono pervenute osservazioni in merito;

VISTO l'art. 53 comma 16 Legge 23/12/2000 n. 388, come modificato dall'art. 27 comma 8 della Legge 28/12/2001 n. 448, il quale prevede che: *"il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento"*;

VISTI:

- l'articolo 151 del D.Lgs. n. 267/2000, che fissa al 31 Dicembre il termine per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio di riferimento;
- il comma 4 bis dell'articolo 106 del D.L. 34/2020 che stabilisce *"Per l'esercizio 2021 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione di cui all'articolo 151, comma 1, del citato decreto legislativo n. 267 del 2000 è differito al 31 Gennaio 2021"*, ora 31 Marzo 2021;
- l'articolo 124 del TUEL che disciplina la pubblicazione della deliberazione;

Vista la circolare 2/DF del 22 novembre 2019 relativa all'obbligo di pubblicazione dei regolamenti in materia di entrata che, ha chiarito come il comma 15-ter dell'art. 13 del D. L. n. 201 del 2011, riferendosi espressamente ai tributi comunali, non trova applicazione per gli atti di natura non tributaria e che pertanto regolamenti e tariffe relativi ad entrate non tributarie non devono essere trasmessi al MEF, né pubblicati sul sito internet [www.finanze.gov](http://www.finanze.gov);

Dato atto che vi è la necessità di proseguire con le attività di gestione delle entrate, si ritiene opportuno procedere a dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile;

Visto lo Statuto comunale;

Visto il Regolamento di contabilità;

Visto il D.Lgs. 18.08.2000 n. 267;

Acquisiti i pareri favorevoli sotto il profilo della regolarità tecnica espressi da parte del Responsabile dell'Area Commercio-Sicurezza-Attività produttive dott. Gianfranco Antonelli e del Responsabile dell'Area Servizi Finanziari Rag. Claudia Cucchi nonché il parere contabile espresso dal Responsabile dell'Area Servizi Finanziari Rag. Claudia Cucchi ai sensi dell'art. 49 del T.U.EE.LL., che si allega al presente atto sotto la lettera A);

DATO ATTO che gli interventi sono stati registrati e pubblicati sul sito istituzionale del Comune;

Con voti favorevoli ed unanimi espressi nei modi e nelle forme di legge;

### **DELIBERA**

la premessa è parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;

1) di approvare il *Regolamento per la disciplina del canone patrimoniale di occupazione del suolo pubblico, di esposizione pubblicitaria e del canone mercatale*, ai sensi della Legge 160/2019 articolo 1 commi 816-836, come da Allegato B);

2) di disporre che i regolamenti delle entrate sostituite, di seguito indicati, restano operativi ai fini dell'accertamento delle fattispecie verificatesi sino al 31/12/2020:

- Regolamento per l'applicazione del Cosap e relative tariffe, ai sensi dell'art. 63 del D.Lgs. 446/1997, approvato, da ultimo, con delibera di Consiglio Comunale n. 53 del 25.11.2019;

- Regolamento per l'applicazione dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni, ai sensi del D.Lgs. 507/1993 approvato, da ultimo, con delibera di Consiglio comunale n. 31 del 27.5.2013;
- Delibera di Giunta Comunale n. 44 del 04.03.2019 di approvazione delle tariffe per l'applicazione dell'imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni;

3) di dare atto che, con successiva deliberazione, la Giunta comunale procederà alla definizione ed approvazione delle tariffe del canone nel rispetto del Regolamento approvato con il presente atto;

4) di stabilire che le disposizioni del Regolamento di istituzione e disciplina del canone unico decorrono dall'01/01/2021, ai sensi dell'articolo 53 comma 16 della Legge 388/2000;

5) di dare atto che i Responsabili del procedimento sono il Responsabile dell'Area Commercio-Sicurezza-Attività produttive dott. Gianfranco Antonelli ed il Responsabile dell'Area Servizi Finanziari Rag. Claudia Cucchi e che gli stessi non si trovano in conflitto di interessi ai sensi dell'art. 6/bis della Legge 241/1990 e s.m.i.;

6) di dare atto che, ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 241/1990, qualunque soggetto ritenga il presente atto amministrativo illegittimo e venga dallo stesso direttamente leso, può proporre ricorso innanzi al T.A.R. della Lombardia - sezione staccata di Brescia, al quale è possibile presentare i propri rilievi, in ordine di legittimità, entro e non oltre 60 giorni dall'ultimo giorno di pubblicazione all'albo pretorio o, in alternativa, entro 120 giorni al capo dello Stato;

7) di dichiarare, stante l'urgenza, il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4 - T.U.E.L.L. come risultato da separata votazione favorevole unanime espressa nei modi e nelle forme di legge.

Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO  
Rag. Giovanna Zanotti  
*Sottoscritto digitalmente*

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE  
Dott. Gianfranco Antonelli  
*Sottoscritto digitalmente*

*Sottoscritto digitalmente*

---